

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI ROVIGO ODV

STATUTO

Approvato Assemblea del 19.07.2019

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI ROVIGO ODV

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. L'“Associazione Amici del Cuore di Rovigo ODV”, costituita con atto Rep. N. 390 in data 24/06/1988, opera come Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'associazione ha sede in via Gino Marchi, 10 di Rovigo.

Art. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato “Amici del Cuore di Rovigo – ODV” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea degli associati delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, predisposto dal Consiglio Direttivo, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di svolgimento delle attività della organizzazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Le modificazioni allo statuto sono adottate dall'Assemblea Straordinaria con la presenza del 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art.12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6

(Finalità dell'Associazione)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha lo scopo di sviluppare la lotta contro le malattie cardiovascolari con interventi nel campo epidemiologico, di educazione sanitaria e di lotta contro i fattori di rischio.

In particolare l'Associazione intende:

- Realizzare una prevenzione primaria o secondaria delle malattie cardiovascolari e il loro tempestivo riconoscimento e trattamento;
- Promuovere ed organizzare ricerche, studi e convegni scientifici relativi alla cardiologia;
- Adeguare le strutture e le dotazioni strumentali della cardiologia ospedaliera e ambulatoriale alle innovazioni tecnologiche;
- Contribuire all'assistenza di pazienti in condizioni particolarmente disagiate.

L'Associazione non è ispirata ad alcuna ideologia politica e non è legata ad alcun partito politico.

2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera B art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera I art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017).

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso le seguenti azioni:

- Contribuire a combattere le malattie cardiovascolari, in collaborazione con l'organizzazione sanitaria locale, ricercando forme e modi per avvicinare i cittadini alla cultura della prevenzione;
- Progettare ed eseguire interventi di formazione per la salute del cuore, rivolte, in particolare, ai giovani, attraverso incontri specifici tenuti da cardiologi nelle scuole di ogni ordine e grado, nei centri di aggregazione sociale e culturale della provincia;
- Organizzare incontri e conferenze informative per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, con riferimento all'adozione e/o al mantenimento di corretti stili di vita;
- Promuovere attività di aggiornamento per cardiopatici, con particolare riguardo all'uso corretto dei farmaci in terapia;
- Organizzare azioni per lo svolgimento di regolare attività fisica;
- Divulgare la cultura dell'uso dei defibrillatori in caso di arresto cardiaco, promuovendone la distribuzione su tutto il territorio provinciale, ai fini della cardioprotezione della popolazione;
- Sostenere la ricerca scientifica dei medici cardiologi e degli infermieri per contrastare lo sviluppo delle malattie cardiovascolari;
- Sostenere la formazione professionale di medici cardiologi e loro collaboratori infermieri, operanti in ambito ospedaliero, con particolare riferimento alle discipline interessanti i cardiopatici;

- Effettuare pubblicazioni periodiche, informative dell'attività svolta dall'Associazione, nonché altre pubblicazioni divulgative e didattiche.
- 4. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 6. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 7

(Ambito territoriale)

1. L'Associazione opera elettivamente nell'ambito territoriale della Provincia di Rovigo.
2. È possibile l'istituzione in Comuni di articolazioni locali dell'Associazione, cui possono essere preposti uno o più associati come fiduciari. Tale istituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

Art. 8

(Gli associati)

1. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 9

(Qualità e diritti degli associati)

1. L'associazione si compone di:

- a) Associati ordinari, cioè coloro che si impegnano a partecipare attivamente all'attività associativa ed a versare un contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo;
 - b) Associati onorari, cioè coloro che per meriti verso l'Associazione o che comunque per riconoscimento delle loro doti professionali e morali sono chiamati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione; essi non versano alcun contributo annuale;
 - c) Associati sostenitori, cioè coloro che versano contributi straordinari di rilevante importo, senza obbligo di continuità.
2. Gli associati hanno il diritto di eleggere le persone destinate alle cariche sociali e di essere eletti. Gli associati onorari e sostenitori non hanno diritto di voto.
 3. Essi hanno altresì il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione e in regola con il pagamento della quota associativa, di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 33, di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
 4. La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 10

(Doveri degli associati)

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il comportamento degli associati verso gli altri associati e verso i terzi è improntato alla massima correttezza e spirito di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 11

(Recesso ed esclusione)

1. L'associato può recedere dall'Associazione con semplice comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Sodalizio.
2. L'associato che contravviene ai suoi doveri può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, con provvedimento definitivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, il quale nell'occasione può farsi assistere da altro associato. Contro la deliberazione anzidetta può essere proposto solo ricorso al giudice ordinario.
3. La qualità di associato si perde infine per morosità per almeno un biennio nel pagamento del contributo associativo.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 12

(Indicazione degli organi)

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea degli associati;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente e il Vice Presidente;
 - d. Il Collegio Sindacale/L'Organo di controllo;
 - e. L'Organo di revisione.
2. Tutte le cariche sono gratuite, hanno la durata di quattro anni e sono immediatamente riconfermabili.

TITOLO V

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13

(L'Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati è costituita dagli associati ordinari in regola con le quote sociali. Ciascun associato ordinario ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.
3. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti dell'ordine del giorno, è inviato agli associati tempestivamente, almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.
4. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega (non più di due) da conferirsi ad altro associato.
5. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. L'assemblea straordinaria viene convocata, oltre che per le modifiche statutarie anche per lo scioglimento dell'Associazione, per la cui approvazione è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 14

(Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o da altra persona designata dal Presidente.
2. Di ogni seduta dovrà redigersi apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato agli atti del Sodalizio.

Art. 15

(Poteri ed attribuzione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea degli associati ha i seguenti poteri ed attribuzioni:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - delibera in ordine alla relazione morale, scientifica e finanziaria disposta annualmente dal Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta dall'Associazione;

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

TITOLO VI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

(Il Consiglio Direttivo)

1. L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti fra le persone fisiche associate.

Art. 17

(Poteri ed attribuzioni del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:
 - Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - Nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nel proprio seno;
 - Esaminare ed approvare le domande di ammissione di nuovi associati;
 - Esaminare ed approvare le domande di recesso degli associati;
 - Deliberare, con obbligo di motivazione, sulla esclusione degli associati;
 - Fissare le quote associative;
 - Redigere la relazione morale scientifica e finanziaria dell'Associazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, il bilancio sociale, se previsto e il programma di massima delle attività e la programmazione economica dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Curare, sotto la propria responsabilità, gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - Effettuare la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
 - Convocare l'Assemblea degli associati.
1. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri in carica, o quando lo richiede il Collegio Sindacale/ l'Organo di controllo, limitatamente alle materie di sua competenza.
2. La convocazione contenente l'ordine del giorno è fatta a mezzo lettera inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in casi urgenti la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, anche senza il rispetto del termine anzidetto.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Il Consiglio è validamente costituito qualunque sia il numero dei consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Non è ammessa la rappresentanza per delega di altri consiglieri.
6. Delle delibere del Consiglio viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, viene conservato agli atti dell'Associazione.

TITOLO VII

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Art. 19

(Il presidente e il vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione rivestono tali cariche anche nel Consiglio Direttivo.
2. La firma e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi nonché la rappresentanza in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Art. 20

(Ulteriori compiti del presidente)

1. Al Presidente sono affidate le seguenti ulteriori attribuzioni:
 - Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - Dirigere l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

Art. 21

(Il Segretario)

1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Segretario, il quale ha il compito di redigere, raccogliere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Egli cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati e degli altri registri opportunamente istituiti dal Consiglio Direttivo, provvedendo altresì all'ordinata conservazione degli atti e documenti dell'Associazione, nonché della corrispondenza ricevuta e copia di quella inviata.

Art. 22

(Il Tesoriere)

1. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Tesoriere, il quale ha il compito di compilare cronologicamente e conservare il registro delle entrate e delle uscite finanziarie dell'Associazione; di preparare, unitamente al Segretario, l'annuale bilancio consuntivo da sottoporre, previa acquisizione della relazione del Collegio Sindacale / dell'Organo di controllo, all'esame e alla approvazione dell'Assemblea degli associati.

TITOLO VIII ORGANI DI CONTROLLO

Art. 23

(L'Organo di controllo)

Il controllo sull'amministrazione dell'Associazione viene esercitato dal Collegio Sindacale che ha i compiti di seguito indicati.

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, designati dall'Assemblea degli associati anche fra i non associati. I componenti eletti provvedono nel loro seno ad eleggere il presidente del Collegio.
2. Il Collegio esercita il controllo dell'amministrazione dell'Associazione e verifica il rendiconto consuntivo annuale, riferendo all'Assemblea degli associati con sua relazione.
3. Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito di questo, ma senza voto deliberante.
4. Il Collegio Sindacale nominato in base al previgente statuto rimane in carica fino alla sua naturale scadenza. Successivamente, le sue funzioni verranno esercitate dall'Organo di controllo, anche monocratico, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 che avrà i seguenti compiti:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24

(Organo di Revisione legale dei conti)

Verrà nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO IX LE RISORSE ECONOMICHE E I BENI

Art. 25

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;

- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 26

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, ed i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27

(Il bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere, unitamente al Segretario, e viene sottoposto, previa acquisizione della relazione del Collegio Sindacale / dell'Organo di controllo, se previsto, all'esame e alla approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 28

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO X

LE CONVENZIONI

Art. 29

(Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che dispone altresì sulle modalità di esecuzione. Le stesse sono sottoscritte dal Presidente o, per delega, dal Vicepresidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario, nella sede della Associazione.

TITOLO XI
LA RESPONSABILITÀ

Art. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. Inoltre l'Associazione risponde con i propri beni dei danni cagionati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Anche per tale forma di responsabilità il Consiglio Direttivo può deliberare la stipula di una adeguata assicurazione.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

(L'anno sociale)

L'anno sociale inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 32

(Controversie)

Ogni controversia che dovesse insorgere fra gli associati o tra questi e l'Associazione sarà deferita ad un Collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui uno nominato da ciascuno dei litiganti ed il terzo designato dal Sindaco di Rovigo. Gli arbitri, cui non sarà devoluto alcun compenso, giudicheranno insindacabilmente e inappellabilmente, preferendo comunque – se possibile – la conciliazione delle parti.

Art. 33

(Libri sociali)

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di consultare in qualsiasi momento i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione e di estrarne copia, previa richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 34

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 35

(Rinvio)

Per quanto non specificamente previsto dal presente statuto si rinvia alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

IL SEGRETARIO

Luigi Brazzorotto

IL PRESIDENTE

Carlo Piombo

Il Presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea degli associati del 19/07/2019.

IL SEGRETARIO

Luigi Brazzorotto

IL PRESIDENTE

Carlo Piombo